TAX - PAYROLL - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Novembre 2026



Now, for tomorrow

bakertilly



bakertilly

TAX • PAYROLL • AUDIT • LEGAL • ESG

NOTIZIE IN BREVE

TAX 5

- Testi unici tributari dal 2027: TrovaTU supporta l'aggiornamento dei riferimenti 5

Dal 1° gennaio 2027 saranno efficaci gli otto nuovi testi unici tributari. È già disponibile TrovaTU, l'applicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente di individuare la nuova collocazione delle disposizioni e confrontare i testi. Per le imprese è opportuno programmare l'adeguamento dei riferimenti utilizzati nei gestionali e nella documentazione amministrativa. 5

- Rottamazione dei tributi locali: domande entro il 15 dicembre 2026 6

È possibile aderire alla rottamazione-quinquies delle entrate degli enti territoriali fino al 15 dicembre 2026. La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 dagli enti che hanno deliberato l'applicazione dell'agevolazione. Occorre verificare preventivamente l'ente creditore e i debiti effettivamente definibili. 6

- Ravvedimento operoso: nuovi codici tributo per il cumulo giuridico 7

La risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 ha istituito i codici tributo per versare la sanzione unica derivante dal cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Il calcolo resta distinto per ciascun tributo e periodo d'imposta; la riduzione applicabile dipende dalla prima violazione. 7

- Ricavi 2023: controlli incrociati tra fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazione dei redditi 8

Con il Provvedimento del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle nuove comunicazioni di compliance rivolte ai contribuenti per i quali emergono possibili anomalie tra i ricavi risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici del 2023 e quelli dichiarati nel modello Redditi 2024. 8

- IVA digitale: dal 2027 nuove regole per e-commerce, OSS e IOSS 9

Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore le prime modifiche previste dalla riforma europea VAT in the Digital Age (ViDA), che interessano le vendite online, i regimi OSS e IOSS e alcuni adempimenti IVA transfrontalieri. Le imprese dovranno verificare le modalità di tassazione delle operazioni, il calcolo della soglia di 10.000 euro e la configurazione dei sistemi gestionali. 9

- **Split payment: pubblicati gli elenchi per il 2027** 12

  Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi dei soggetti nei cui confronti si applicherà lo split payment nel 2027. Il meccanismo, autorizzato a livello UE fino al 30 giugno 2029, prevede che l'IVA esposta in fattura sia versata all'Erario direttamente dal cliente, mentre al fornitore viene corrisposto il solo imponibile. 12

- **Interessi da ravvedimento: indeducibilità IRES e differenze rispetto alla conciliazione** 12

  Con la risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate distingue il trattamento degli interessi versati in sede di ravvedimento operoso da quelli corrisposti per conciliazione giudiziale: nel caso esaminato, i primi sono indeducibili ai fini IRES, mentre i secondi sono deducibili secondo le regole generali del reddito d'impresa e non sono soggetti ai limiti dell'articolo 96 del TUIR. 12

PAYROLL 14

- **Assunzioni agevolate: dal 1° dicembre 2026 obbligatoria la pubblicazione della vacancy sul SIISL** 14

  Con il D.M. n. 134 del 5 ottobre 2026 si chiude il 30 novembre la fase sperimentale: per le assunzioni successive la pubblicazione della posizione sul SIISL, preventiva o contestuale, diventa condizione per fruire degli incentivi contributivi. 14

AUDIT 16

- **Regolamento di esecuzione sui formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva** 16

  E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 ottobre 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2354 del 16 ottobre 2026, relativo ai formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale dei titolari effettivi. Il Regolamento in oggetto trova applicazione a partire dal **10 luglio 2027**. 16

- **Iperammortamento: certificazione su effettività e conformità degli investimenti** 18

  L'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. 18



Energy Release 2.0: le verifiche contabili in vista della chiusura dei bilanci 2026 19

In vista della prossima chiusura dei bilanci, è opportuno richiamare il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 22 dicembre 2025 sul trattamento contabile dell'Energy Release 2.0. Il chiarimento, già noto, assume particolare rilievo per la corretta imputazione per competenza dei contributi e la verifica delle rilevazioni effettuate nei precedenti esercizi. 19

LEGAL.....21

Cloud computing e Data Act: dal 2027 stop ai costi di switching. Cosa cambia per le imprese? 21

Il ricorso a servizi di cloud computing rappresenta ormai una componente centrale dell'organizzazione aziendale, ma può comportare anche una dipendenza tecnologica e contrattuale dal provider, soprattutto quando il trasferimento dei dati e delle applicazioni verso un altro fornitore risulta complesso o economicamente oneroso.....21

ESG.....22

Rendicontazione di sostenibilità: il ruolo dell'OIC per le PMI 22

La semplificazione degli obblighi europei di rendicontazione di sostenibilità riduce significativamente il numero delle imprese tenute alla pubblicazione del bilancio ESG. Tuttavia, anche le PMI escluse dagli obblighi continueranno a ricevere richieste di informazioni da banche, investitori e clienti. L'OIC richiama l'esigenza di adottare criteri omogenei e comparabili anche per la rendicontazione volontaria. 22

Brevetti, marchi e disegni industriali: al via gli incentivi 2026 per le PMI 23

Tra novembre e dicembre 2026 apriranno gli sportelli per le agevolazioni Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, destinate alle PMI che intendono valorizzare e proteggere la proprietà industriale. I contributi possono raggiungere 140.000 euro e saranno assegnati mediante procedure a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. È quindi opportuno predisporre tempestivamente la documentazione necessaria. 23

SCADENZARIO.....25

APPROFONDIMENTI

TAX

Testi unici tributari dal 2027: TrovaTU supporta l'aggiornamento dei riferimenti

Dal 1° gennaio 2027 saranno efficaci gli otto nuovi testi unici tributari. È già disponibile TrovaTU, l'applicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente di individuare la nuova collocazione delle disposizioni e confrontare i testi. Per le imprese è opportuno programmare l'adeguamento dei riferimenti utilizzati nei gestionali e nella documentazione amministrativa.

Il riordino previsto dall'articolo 21 della legge 111/2023 raccoglie oltre 4.700 disposizioni, distribuite in più di 440 provvedimenti, in otto testi unici. L'intervento ha carattere prevalentemente compilativo: cambia la sistemazione delle norme, senza comportare, in via generale, una modifica delle regole sostanziali.
I testi unici riguardano sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti, IVA, imposte sui redditi, adempimenti e accertamento. La loro efficacia decorre dal 1° gennaio 2027.

Per agevolare il passaggio, **TrovaTU** permette di ricercare una disposizione e individuarne la corrispondenza nel nuovo assetto. Sono disponibili la visualizzazione della norma vigente, quella del testo unico e il confronto dei testi a fronte.
https://trovatu.finanze.gov.it/app/

Chi effettua la ricerca può scegliere di visualizzare soltanto la norma attualmente in vigore, quella che avrà efficacia dal 1° gennaio 2027 oppure mettere i due testi a confronto.
La ricerca può essere affinata indicando gli estremi dell'atto, l'articolo, il comma oppure l'allegato o la tabella di interesse. Gli esiti e il confronto possono essere esportati in PDF mediante le funzioni dell'applicazione.
TrovaTU non è una banca dati normativa autonoma: utilizza **Normattiva** e costituisce un supporto alla ricerca, senza sostituire la verifica dei testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

La verifica deve estendersi a commi e lettere, poiché non sempre è sufficiente sostituire il solo numero dell'articolo.
Un esempio riguarda le operazioni verso esportatori abituali: l'attuale articolo 8, comma 1, lettera **c)**, del DPR 633/1972 trova corrispondenza nell'articolo 45, comma 1, lettera **d)**, del D.lgs. 10/2026. Limitarsi a cambiare la numerazione dell'articolo e mantenere la precedente lettera determinerebbe quindi un richiamo non corretto.

Rottamazione dei tributi locali: domande entro il 15 dicembre 2026

È possibile aderire alla rottamazione-quinquies delle entrate degli enti territoriali fino al 15 dicembre 2026. La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 dagli enti che hanno deliberato l'applicazione dell'agevolazione. Occorre verificare preventivamente l'ente creditore e i debiti effettivamente definibili.

L'articolo 10-quinquies del DL 38/2026 ha esteso la rottamazione-quinquies ai debiti tributari e non tributari di Regioni ed enti locali, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Il periodo rilevante è quindi quello di affidamento del carico, non necessariamente l'annualità del tributo.

L'agevolazione non opera automaticamente per tutti gli enti: è subordinata all'adozione e comunicazione dell'apposito provvedimento. L'elenco pubblicato comprende circa 1.500 enti e consente una prima verifica delle posizioni potenzialmente interessate, tra cui IMU, TARI, bollo auto e multe stradali.
La misura riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione nazionale. Restano fuori le entrate riscosse direttamente dall'ente o tramite concessionari privati, per le quali occorre verificare l'eventuale presenza di una distinta definizione agevolata locale, con proprie condizioni e scadenze.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell'adesione è opportuno richiedere il prospetto informativo, che individua i carichi definibili e gli importi dovuti in misura agevolata.
Il pagamento comprende il capitale e le spese per procedure esecutive e notifiche, con esclusione delle componenti agevolabili previste dalla disciplina. Per le multe stradali non deve essere presunto lo stralcio della sanzione principale: la convenienza va verificata sulla base degli importi riportati nel prospetto informativo.

La comunicazione di accoglimento o diniego è prevista entro il 28 febbraio 2027. Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a 54 rate bimestrali, ciascuna non inferiore a 100 euro; sulle rate sono dovuti interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

Particolare attenzione richiede il rispetto del piano: l'omesso o insufficiente pagamento dell'unica soluzione, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata determina l'inefficacia della definizione. Un pagamento successivo a una rata saltata viene imputato alla precedente rimasta insoluta: occorre pertanto evitare che, alla conclusione del piano, risulti scoperta l'ultima rata.

Ravvedimento operoso: nuovi codici tributo per il cumulo giuridico

La risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 ha istituito i codici tributo per versare la sanzione unica derivante dal cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Il calcolo resta distinto per ciascun tributo e periodo d'imposta; la riduzione applicabile dipende dalla prima violazione.

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha esteso al ravvedimento operoso la possibilità di applicare il cumulo giuridico, superando il precedente sistema che portava, in linea generale, il contribuente a regolarizzare separatamente ciascuna violazione.

Il nuovo articolo 12, comma 8, del D.Lgs. n. 472/1997, **applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**, prevede infatti che, anche in caso di ravvedimento, possa essere determinata una sanzione unica, da calcolare separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

La percentuale di riduzione da ravvedimento deve essere individuata con riferimento alla prima violazione compresa nel cumulo.

Sanzione unica da ravvedimento – art. 13, comma 2-bis, D.lgs. 472/1997			
Codice	**Tributo**	**Codice**	**Tributo**
8960	IRPEF	**8970**	Imposta di registro
8961	Addizionale comunale all'IRPEF	**8971**	Imposta di bollo
8962	Addizionale regionale all'IRPEF	**8972**	Imposta ipotecaria
8963	IRES	**8973**	Imposta catastale
8964	IRAP	**8974**	Imposta di successione
8965	IVA	**8975**	Imposta sulle donazioni
8966	Ritenute	**8976**	Imposta sui servizi digitali (webtax)
8967	Imposta sostitutiva	**8977**	Imposta sulle transazioni finanziarie
8968	IVIE	**8978**	Global minimum tax
8969	IVAFE	**8979**	Canone TV

Nel modello F24 ordinario gli importi devono essere indicati nella colonna "importi a debito versati", riportando l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento nel formato "AAAA". La sezione ordinariamente utilizzata è "Erario", con specifiche eccezioni per i tributi territoriali. In particolare, i codici 8962 e 8964 devono essere esposti nella sezione "Regioni", insieme al relativo codice regione. Il codice 8961 deve invece essere riportato nella sezione "IMU e altri tributi locali", indicando il codice catastale del Comune.

Alla data di redazione della presente circolare non risulta ancora disponibile l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate per il calcolo della sanzione unica. La normativa contempla l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia; nell'attesa, occorre determinare autonomamente l'importo da ravvedere, verificando i presupposti del cumulo e la riduzione applicabile.

Sul piano operativo, si raccomanda di predisporre un prospetto che identifichi le violazioni considerate, il tributo e l'annualità, la prima violazione e la riduzione applicata.

Ricavi 2023: controlli incrociati tra fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazione dei redditi

Con il Provvedimento del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle nuove comunicazioni di compliance rivolte ai contribuenti per i quali emergono possibili anomalie tra i ricavi risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici del 2023 e quelli dichiarati nel modello Redditi 2024.

I dati oggetto del controllo

L'attività di compliance si basa sull'incrocio delle informazioni già disponibili all' Agenzia delle Entrate. In particolare, vengono confrontati i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente con i ricavi che hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa indicato nei quadri RF, RG o LM del modello Redditi 2024, periodo d'imposta 2023.

Le comunicazioni riguardano quindi i soggetti per i quali risulta che operazioni certificate mediante fattura elettronica o corrispettivo telematico non siano confluite, in tutto o in parte, nella determinazione del reddito dichiarato.

Come viene comunicata l'anomalia

La comunicazione viene trasmessa dall' tramite PEC al domicilio digitale del contribuente. Le informazioni di dettaglio sono inoltre disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia, all'interno della sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e nel portale "Fatture e Corrispettivi".

La segnalazione contiene, tra l'altro, gli estremi della dichiarazione Redditi interessata, il codice atto e le indicazioni necessarie per richiedere chiarimenti, segnalare circostanze non conosciute dall'Amministrazione oppure procedere alla regolarizzazione.

La comunicazione non deve tuttavia tradursi automaticamente nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Prima di procedere è opportuno riconciliare analiticamente i dati segnalati con la contabilità e con la dichiarazione, verificando le ragioni dell'eventuale disallineamento.

Cosa può fare il contribuente

Qualora l'incongruenza derivi da elementi che l'Amministrazione finanziaria non conosce, il contribuente, anche tramite l'intermediario incaricato, può fornire informazioni, fatti e circostanze utili a giustificare la differenza rilevata.

Se, invece, dal controllo emerge un'effettiva omissione, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

IVA digitale: dal 2027 nuove regole per e-commerce, OSS e IOSS

Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore le prime modifiche previste dalla riforma europea VAT in the Digital Age (ViDA), che interessano le vendite online, i regimi OSS e IOSS e alcuni adempimenti IVA transfrontalieri. Le imprese dovranno verificare le modalità di tassazione delle operazioni, il calcolo della soglia di 10.000 euro e la configurazione dei sistemi gestionali.

Il quadro attuale: come funziona l'IVA nelle vendite online

Le vendite di beni effettuate da un'impresa a consumatori privati di altri Stati membri dell'Unione europea (operazioni B2C) sono, in linea generale, soggette all'IVA del Paese di destinazione. Ad esempio, un'impresa italiana che vende online un prodotto a un consumatore francese, spedendolo dall'Italia alla Francia, deve normalmente applicare l'IVA francese. Senza una semplificazione, il venditore potrebbe dover aprire una posizione IVA e adempiere agli obblighi dichiarativi in ciascuno Stato interessato.

È tuttavia prevista una soglia complessiva di 10.000 euro annui, al netto dell'IVA, entro la quale è possibile continuare ad applicare l'imposta del Paese del venditore, purché ricorrano determinate condizioni.

In particolare:

- il venditore deve essere stabilito in un solo Stato membro;
- la soglia deve essere rispettata sia nell'anno corrente sia in quello precedente;
- nel limite rientrano le vendite a distanza intracomunitarie rilevanti e determinati servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati;
- il limite è unico per tutti gli Stati membri e non si calcola separatamente per ciascun Paese.

Al superamento della soglia, l'IVA del Paese di destinazione si applica già all'operazione che determina il superamento.

I regimi OSS e IOSS: a cosa servono

Per evitare che un'impresa debba identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro nel quale effettua operazioni imponibili, sono stati introdotti tre regimi speciali, utilizzabili su base opzionale.

OSS UE (One Stop Shop): permette alle imprese di dichiarare e versare attraverso un unico Stato membro l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intracomunitarie e su determinate prestazioni di servizi a consumatori privati. Un'impresa italiana può quindi versare tramite l'OSS italiano l'IVA francese, tedesca o spagnola relativa alle operazioni ammesse.

OSS non UE: è destinato alle imprese non stabilite nell'Unione europea che effettuano prestazioni di servizi a consumatori privati, territorialmente rilevanti nell'UE. Consente di assolvere l'imposta attraverso un unico Stato membro.

IOSS (Import One Stop Shop): riguarda le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, esclusi i beni soggetti ad accisa. L'IVA viene riscossa al momento

della vendita e versata tramite lo sportello unico, evitando, alle condizioni previste, una seconda riscossione all'importazione.

Le dichiarazioni OSS sono trimestrali, mentre quelle IOSS sono mensili. Questi regimi semplificano gli adempimenti, ma non modificano le aliquote IVA applicabili nei diversi Stati membri.

Le novità dal 1° gennaio 2027

1. *Soglia di 10.000 euro: precisato il criterio di calcolo*

La disciplina già collega la soglia alle vendite spedite dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Dal 2027 viene precisato normativamente che, per le vendite di beni, rilevano soltanto le spedizioni effettuate da tale Stato.

Ad esempio, un'impresa italiana che vende per 6.000 euro dalla propria sede italiana a clienti francesi e per 7.000 euro da un deposito tedesco a clienti austriaci considera, ai fini della soglia, soltanto i 6.000 euro spediti dall'Italia. Le vendite dal deposito tedesco restano soggette alle proprie regole IVA e possono richiedere specifici adempimenti in Germania.

2. *Adesione all'OSS e opzione per l'IVA a destinazione*

Attualmente, il contribuente che non supera la soglia può scegliere di applicare comunque l'IVA del Paese del cliente.

Dal 2027 viene chiarito che l'iscrizione all'OSS UE costituisce esercizio dell'opzione per la tassazione a destinazione, con vincolo almeno biennale. Pertanto, un'impresa iscritta all'OSS non potrà applicare l'IVA italiana alle vendite interessate invocando il mancato superamento della soglia.

3. *Ampliamento dell'OSS non UE*

Attualmente, il regime OSS non UE consente agli operatori extra-UE di dichiarare centralmente l'IVA sui servizi resi a consumatori stabiliti nell'Unione.

Dal 2027 il regime comprenderà anche i servizi resi a consumatori non stabiliti nell'UE, quando territorialmente imponibili in uno Stato membro. La modifica amplia le operazioni dichiarabili attraverso lo sportello unico, senza modificare i criteri di territorialità dell'imposta.

4. *Forniture di energia e gas*

Le forniture tramite rete di gas, energia elettrica, calore e freddo non costituiscono ordinarie vendite a distanza e non accedono all'OSS attraverso tale qualificazione.

Dal 2027 determinate forniture effettuate da operatori non stabiliti nello Stato di imposizione a consumatori e soggetti assimilati potranno essere dichiarate tramite l'OSS UE.

5. *Marketplace e piattaforme elettroniche*

Già oggi, per determinate vendite facilitate da piattaforme digitali per conto di venditori extra-UE, la piattaforma viene considerata, ai fini IVA, come soggetto che acquista e rivende i beni.

Dal 2027 viene precisato che tale meccanismo può comprendere anche operazioni verso determinati soggetti passivi ed enti i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti a IVA.

Le piattaforme dovranno quindi verificare la corretta classificazione fiscale degli acquirenti.

6. *Esigibilità dell'IVA nelle operazioni OSS*

Alcune disposizioni nazionali consentono di differire il momento in cui l'IVA diventa esigibile, ad esempio fino all'incasso del corrispettivo.

Dal 2027 tali deroghe non saranno applicabili alle operazioni rientranti nell'OSS UE e non UE.

I sistemi gestionali dovranno quindi individuare il corretto periodo dichiarativo secondo le regole applicabili all'operazione, senza utilizzare automaticamente il criterio dell'incasso.

7. *Recupero dell'IVA sugli acquisti*

Attualmente, le dichiarazioni OSS e IOSS consentono di versare l'IVA sulle vendite, ma non di detrarre quella sugli acquisti, che deve essere recuperata mediante le procedure previste.

Dal 2027 vengono precisate e coordinate tali procedure, con particolare riferimento ai rimborsi spettanti agli operatori extra-UE e ai casi in cui il contribuente sia già identificato ai fini IVA nello Stato interessato.

Resta esclusa la possibilità di compensare direttamente l'IVA sugli acquisti nella dichiarazione OSS.

8. *IOSS e regime delle piccole imprese*

L'IOSS consente di assolvere centralmente l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Il regime speciale delle piccole imprese prevede invece, al ricorrere delle condizioni, una franchigia IVA. Dal 2027 viene espressamente esclusa la possibilità di utilizzare l'IOSS per i soggetti che applicano tale regime di franchigia.

La riforma proseguirà gradualmente nei prossimi anni, con interventi destinati a semplificare gli adempimenti IVA transfrontalieri e a digitalizzare la fatturazione e i controlli fiscali.

Dal **1° luglio 2028** – Registrazione IVA unica europea. Sarà ampliato l'utilizzo dell'OSS, anche per i trasferimenti di beni propri tra Stati membri, e verrà esteso il reverse charge obbligatorio per determinate operazioni.

Dal **1° luglio 2028** – Superamento del call-off stock. Non sarà più possibile effettuare nuovi trasferimenti di merci utilizzando il regime semplificato dei depositi presso clienti esteri già individuati. Le operazioni avviate precedentemente potranno beneficiare della disciplina transitoria fino al 30 giugno 2029.

Dal **1° luglio 2030** – Fatturazione elettronica europea. Saranno introdotti obblighi armonizzati di fatturazione elettronica strutturata e comunicazione digitale, con tempistiche ravvicinate, dei dati delle operazioni transfrontaliere B2B interessate.

Entro il 1° gennaio 2035 – Armonizzazione dei sistemi nazionali. I sistemi nazionali di comunicazione digitale già esistenti, nei casi previsti dalla disciplina transitoria, dovranno essere adeguati ai requisiti europei, favorendo una maggiore uniformità degli adempimenti.

Split payment: pubblicati gli elenchi per il 2027

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi dei soggetti nei cui confronti si applicherà lo split payment nel 2027. Il meccanismo, autorizzato a livello UE fino al 30 giugno 2029, prevede che l'IVA esposta in fattura sia versata all'Erario direttamente dal cliente, mentre al fornitore viene corrisposto il solo imponibile.

Lo split payment continua ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Pubbliche Amministrazioni presenti nell'Indice IPA;
- delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- degli enti e società controllati dalle Amministrazioni centrali o locali e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- degli enti, fondazioni e società partecipati complessivamente per almeno il 70% da Pubbliche Amministrazioni.

Per ciascun soggetto gli elenchi riportano codice fiscale, denominazione e data di decorrenza dell'inclusione. Gli elenchi vengono aggiornati anche nel corso dell'anno. L'applicazione o la cessazione dello split payment decorre dalla data indicata nell'aggiornamento. È pertanto opportuno verificare la posizione del cliente prima dell'emissione della fattura, soprattutto in presenza di nuovi rapporti o variazioni societarie.

Nella fattura elettronica, l'applicazione dello split payment deve essere indicata valorizzando con"S" il campo "Esigibilità IVA".

Interessi da ravvedimento: indeducibilità IRES e differenze rispetto alla conciliazione

Con la risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate distingue il trattamento degli interessi versati in sede di ravvedimento operoso da quelli corrisposti per conciliazione giudiziale: nel caso esaminato, i primi sono indeducibili ai fini IRES, mentre i secondi sono deducibili secondo le regole generali del reddito d'impresa e non sono soggetti ai limiti dell'articolo 96 del TUIR.

Il chiarimento riguarda una società che, a seguito di contestazioni sull'indebita detrazione dell'IVA, aveva definito un'annualità mediante conciliazione giudiziale e regolarizzato altre annualità attraverso il ravvedimento operoso. La società chiedeva se gli interessi versati fossero deducibili e se dovessero essere assoggettati alle limitazioni dell'articolo 96 del TUIR.

Interessi da ravvedimento operoso. Secondo l'Agenzia, hanno natura moratoria e funzione risarcitoria del danno derivante dal ritardato adempimento. Sono pertanto accessori all'obbligazione tributaria principale e ne condividono il trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità IRES nella fattispecie esaminata.
La disponibilità di ROL non consente di recuperarne la deduzione: l'indeducibilità deriva dalla qualificazione fiscale degli interessi e dal rapporto con il debito tributario, rendendo assorbita la questione dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR.

Interessi da conciliazione giudiziale. Assolvono invece una funzione compensativa del ritardo nell'esazione e sono valutati autonomamente rispetto all'imposta. In assenza di specifiche disposizioni contrarie, risultano deducibili secondo le regole generali del reddito d'impresa. Non derivando da rapporti aventi causa finanziaria, restano inoltre esclusi dai limiti dell'articolo 96 del TUIR.

PAYROLL

Assunzioni agevolate: dal 1° dicembre 2026 obbligatoria la pubblicazione della vacancy sul SIISL

Con il D.M. n. 134 del 5 ottobre 2026 si chiude il 30 novembre la fase sperimentale: per le assunzioni successive la pubblicazione della posizione sul SIISL, preventiva o contestuale, diventa condizione per fruire degli incentivi contributivi.

L'art. 14 del D.L. n. 159/2025 ha subordinato, a decorrere dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche alla pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). In mancanza delle regole operative, dal 1° aprile è stata avviata una fase sperimentale, il cui termine è stato fissato al 30 novembre 2026 dal D.M. n. 134 del 5 ottobre 2026, accompagnato dal comunicato del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre.
Fino a quella data la pubblicazione resta facoltativa e la sua omissione non comporta la perdita delle agevolazioni. La vacancy può essere inserita anche dopo l'assunzione: in questo caso il sistema la archivia automaticamente, senza renderla visibile ai candidati, e genera comunque l'identificativo da riportare nel flusso UNIEMENS.

Per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026 questa flessibilità viene meno. La posizione dovrà essere pubblicata sul SIISL prima dell'instaurazione del rapporto o, al più tardi, contestualmente ad essa; la vacancy dovrà essere collegata alla comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) e il codice identificativo generato dalla piattaforma andrà indicato nel flusso UNIEMENS, associato al lavoratore, secondo le istruzioni dell'INPS. Non sarà quindi più possibile regolarizzare l'adempimento con una pubblicazione successiva, e il mancato rispetto della procedura può far perdere il diritto all'agevolazione contributiva.

Il decreto potenzia anche le funzionalità della piattaforma. Datori di lavoro e intermediari possono consultare i benefici disponibili, simulare quelli applicabili in base alle caratteristiche dell'impresa, del lavoratore e della posizione offerta e ricevere le indicazioni per la corretta compilazione dei flussi UNIEMENS. Dal SIISL si possono inoltre trasmettere le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto: si tratta di una facoltà, alternativa ai sistemi regionali, riconosciuta a datori di lavoro pubblici e privati, consulenti del lavoro, soggetti abilitati, delegati e Agenzie per il Lavoro. Le comunicazioni vengono inoltrate al nodo di coordinamento nazionale e ai sistemi regionali senza necessità di duplicare l'adempimento, e la compilazione può partire da una posizione già pubblicata, da un profilo presente sulla piattaforma o da un candidato selezionato per una specifica offerta.



Completano il quadro la messa a disposizione degli esiti delle verifiche sui dati autocertificati dagli iscritti, acquisiti da fonti certificate e, ove previsto, previo consenso dell'interessato, e l'obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni gestite.

Sul piano operativo, i clienti che intendono effettuare assunzioni agevolate a partire dal 1° dicembre sono invitati a contattare lo Studio prima di procedere, così da pubblicare la vacancy nei tempi corretti e acquisire il codice identificativo necessario per i successivi adempimenti. Le assunzioni ancora previste entro il 30 novembre possono essere l'occasione per prendere confidenza con la procedura senza rischi sulle agevolazioni.

AUDIT

Regolamento di esecuzione sui formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 ottobre 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2354 del 16 ottobre 2026, relativo ai formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale dei titolari effettivi. Il Regolamento in oggetto trova applicazione a partire dal **10 luglio 2027**.

La Direttiva (UE) 2024/1640 (**VI Direttiva Antiriciclaggio**), all'art. 10 par. 6, prevede che la Commissione stabilisca i formati per la trasmissione ai registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva (ovvero il registro dei titolari effettivi) previste dal Regolamento 2024/1624/UE (AMLR), compresa una lista di controllo dei requisiti minimi per le informazioni che l'organismo responsabile del registro centrale deve esaminare. Il Regolamento introduce formati comuni e requisiti minimi volti a garantire la completezza, l'uniformità e l'interoperabilità dei dati.

Le informazioni previste dall'AMLR dovranno essere trasmesse anche qualora non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, se disponibili. Ciò vale in particolare per le informazioni il cui formato è già definito, quali i codici identificativi personali unici nazionali, i codici di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica.

La registrazione sarà effettuata per ciascun soggetto giuridico o istituto giuridico e per ogni titolare effettivo, fino al completamento delle registrazioni. Qualora il soggetto giuridico o un istituto giuridico faccia parte di una struttura complessa che comprende più soggetti o istituti giuridici con legami allo stesso titolare effettivo o agli stessi titolari effettivi, si procederà con la trasmissione di un organigramma che rappresenti i soggetti coinvolti, la loro forma giuridica e i relativi legami di proprietà o controllo. In alternativa, le informazioni potranno essere fornite mediante formati specifici, campi di dati strutturati o non strutturati oppure caricamenti di file.

L'articolo 1 del regolamento individua i formati per comunicare i dati identificativi delle persone fisiche individuate come titolari effettivi. Tra le informazioni previste figurano:

- nome e cognome completi;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo e Paese di residenza;
- cittadinanza o cittadinanze;
- tipo, numero e Paese di rilascio del documento di identità;
- data dalla quale il soggetto detiene l'interesse beneficiario.

Accanto ai dati anagrafici occorre indicare **la natura e la portata dell'interesse beneficiario**, precisando se la proprietà sia diretta o indiretta.

Il regolamento distingue inoltre diverse modalità di esercizio del controllo, tra cui diritti di voto, poteri di nomina, diritti di veto, accordi fiduciari e rapporti familiari.

Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture proprietarie complesse, nelle quali la titolarità effettiva è riconducibile a partecipazioni detenute attraverso più società o istituti giuridici. L'articolo 2 e l'allegato I prevedono che le informazioni sull'assetto proprietario e di controllo siano trasmesse mediante dati strutturati oppure attraverso il caricamento di un file.

La rappresentazione grafica della struttura, o organigramma, deve consentire di individuare:

- società e altri soggetti coinvolti;
- eventuali rapporti fiduciari;
- collegamenti diretti e indiretti;
- percentuali di partecipazione;
- persone fisiche che esercitano il controllo finale.

L'obiettivo è rendere ricostruibile l'intera catena proprietaria, anche quando comprende più livelli societari.

Specifiche disposizioni, contenute nell'articolo 3, riguardano i trust e gli istituti giuridici affini. Le informazioni comprendono l'identificativo dell'istituto, gli atti costitutivi o equivalenti, il diritto applicabile, l'eventuale revocabilità e le finalità perseguite. È inoltre prevista una classificazione del valore delle attività detenute o amministrate attraverso fasce patrimoniali, da importi inferiori a 1.000 euro fino a valori superiori a 50 milioni di euro. Per i beneficiari, i formati distinguono i soggetti identificabili individualmente dalle classi di beneficiari non ancora identificabili singolarmente.

L'articolo 5 introduce una **lista minima di controllo** che gli organismi responsabili dei registri centrali devono rispettare prima di accettare le informazioni trasmesse.

Le nuove disposizioni si applicano dal 10 luglio 2027, come stabilito dall'articolo 6. Per le registrazioni già effettuate prima di tale data non è previsto un adeguamento immediato e generalizzato ai nuovi formati; gli Stati membri potranno tuttavia richiederne l'utilizzo in occasione dei successivi aggiornamenti.

Iperammortamento: certificazione su effettività e conformità degli investimenti

L'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'Iperammortamento è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. La misura reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2026, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d'imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell'imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.

Sono agevolabili due categorie di investimenti:

- **beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente.

Per accedere al beneficio previsto dal Nuovo Piano Transizione 5.0 l'impresa trasmette, in via telematica tramite l'apposita piattaforma sviluppata dal **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)**, le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati.

L'effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una **perizia tecnica asseverata** e da una **certificazione contabile** circa l'effettivo sostenimento delle spese sostenute ritenute ammissibili dal beneficiario e al loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta.

In particolare l'art. 7 del Decreto MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 dispone quanto segue:

- L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
- Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Energy Release 2.0: le verifiche contabili in vista della chiusura dei bilanci 2026

In vista della prossima chiusura dei bilanci, è opportuno richiamare il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 22 dicembre 2025 sul trattamento contabile dell'Energy Release 2.0. Il chiarimento, già noto, assume particolare rilievo per la corretta imputazione per competenza dei contributi e la verifica delle rilevazioni effettuate nei precedenti esercizi.

Il funzionamento dell'agevolazione. L'Energy Release 2.0 consente alle imprese energivore di beneficiare, nel triennio 2025-2027, di un meccanismo di stabilizzazione del prezzo dell'energia elettrica, assumendo come riferimento 65 euro/MWh. A fronte del beneficio, le imprese si impegnano a realizzare nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili e a restituire l'energia anticipata nei successivi vent'anni. Tali obblighi possono essere trasferiti a soggetti terzi mediante appositi accordi contrattuali.

La qualificazione contabile. Come chiarito dall'OIC nel parere del 22 dicembre 2025, quando gli obblighi di realizzazione degli impianti e restituzione dell'energia sono trasferiti a un terzo, il beneficio spettante all'impresa energivora assume natura di **contributo in conto esercizio**, finalizzato alla riduzione dei costi energetici.

Il principio di competenza. Il contributo deve essere rilevato nell'esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirlo, indipendentemente dall'incasso. Secondo l'OIC, tale diritto sorge con la comunicazione di assegnazione del GSE, mentre la successiva sottoscrizione del contratto ne conferma l'esistenza.
Pertanto, anche un contributo relativo al 2025 può essere di competenza di tale esercizio, sebbene il contratto sia stato sottoscritto nel 2026, purché ricorrano le condizioni previste.

Le verifiche per il bilancio 2026. In vista della prossima chiusura, le imprese interessate dovranno verificare la corretta contabilizzazione dei contributi maturati nel 2026 e riesaminare, ove necessario, le rilevazioni effettuate nel bilancio 2025.
Particolare attenzione deve essere riservata agli accordi con gli aggregatori, alla quantificazione del beneficio effettivamente spettante e agli eventuali contratti sottoscritti dopo la chiusura dell'esercizio, valutandone gli effetti secondo l'OIC 29.

Qualora emergano contributi di competenza del 2025 non correttamente rilevati, occorrerà valutare l'eventuale presenza di **errori contabili di esercizi precedenti** e le relative modalità di correzione.

I riflessi fiscali. La corretta imputazione temporale assume rilievo anche ai fini IRES, in particolare per le società soggette al principio di derivazione rafforzata, e ai fini IRAP secondo le disposizioni applicabili.
Le criticità IVA. Restano inoltre profili di incertezza sul trattamento IVA dei conguagli con il GSE. Le istruzioni operative prevedono l'applicazione dell'IVA ordinaria, mentre parte della dottrina prospetta una qualificazione finanziaria dei differenziali, con possibile applicazione del regime di esenzione. Sul punto sono auspicabili chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.



LEGAL

Cloud computing e Data Act: dal 2027 stop ai costi di switching. Cosa cambia per le imprese?

Il ricorso a servizi di cloud computing rappresenta ormai una componente centrale dell'organizzazione aziendale, ma può comportare anche una dipendenza tecnologica e contrattuale dal provider, soprattutto quando il trasferimento dei dati e delle applicazioni verso un altro fornitore risulta complesso o economicamente oneroso.

Su questo aspetto è intervenuto il **Regolamento (UE) 2023/2854**, noto come **Data Act**, entrato in vigore l'11 gennaio 2024, e applicabile in via generale dal 12 settembre 2025. Il Data Act ha l'obiettivo di favorire un'economia dei dati più equa e competitiva, disciplinando l'accesso, l'utilizzo e la condivisione dei dati generati da prodotti e servizi connessi. Inoltre, **si applica a** fabbricanti di prodotti connessi, fornitori di servizi correlati e di servizi cloud, utenti, titolari e destinatari dei dati, nonché agli altri soggetti coinvolti nella condivisione e nell'utilizzo dei dati nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti.

Tra le disposizioni di maggiore interesse per le imprese figura l'**articolo 29**, che prevede l'**eliminazione dei costi di switching a decorrere dal 12 gennaio 2027**. Fino ad allora sono ammesse tariffe ridotte, non superiori ai costi diretti.

Nel contratto scritto, che deve essere messo a disposizione del cliente prima della sua sottoscrizione, i **fornitori devono** indicare chiaramente le condizioni e le modalità dello switching. In particolare, il preavviso richiesto non può superare i due mesi e il periodo transitorio per effettuare il passaggio non può, di norma, superare i 30 giorni. Il contratto deve inoltre contenere un elenco dettagliato dei dati e delle risorse digitali trasferibili, nonché specificare le modalità e i tempi della loro cancellazione al termine della procedura. I fornitori sono tenuti anche a informare il cliente sulle procedure di portabilità, sui metodi e sui formati utilizzabili, mettendo a disposizione un registro online aggiornato con le relative informazioni. Infine, devono fornire al cliente un'assistenza ragionevole durante il periodo di transizione, al fine di agevolare il passaggio a un altro fornitore e garantire la continuità del servizio.

Invece, **le imprese-clienti devono** verificare che i contratti contengano questi elementi e chiedere al fornitore le informazioni su tariffe di passaggio, penali di recesso anticipato e modalità di uscita. Inoltre, il cliente, in caso di violazioni da parte del fornitore, può presentare reclamo all'autorità competente.



ESG

Rendicontazione di sostenibilità: il ruolo dell'OIC per le PMI

La semplificazione degli obblighi europei di rendicontazione di sostenibilità riduce significativamente il numero delle imprese tenute alla pubblicazione del bilancio ESG. Tuttavia, anche le PMI escluse dagli obblighi continueranno a ricevere richieste di informazioni da banche, investitori e clienti. L'OIC richiama l'esigenza di adottare criteri omogenei e comparabili anche per la rendicontazione volontaria.

La riduzione degli obblighi di rendicontazione. La direttiva UE 2026/470, nell'ambito del pacchetto Omnibus, ha ristretto significativamente il perimetro della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
A partire dall'esercizio 2027, l'obbligo di rendicontazione riguarderà, in linea generale, le imprese e i gruppi con **oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro**, ferma restando la necessità di verificare le disposizioni nazionali di recepimento e le regole transitorie.
La riduzione della platea delle imprese obbligate supera l'85% rispetto all'impostazione originaria della disciplina europea.

La semplificazione degli standard ESRS. Il regolamento delegato UE 2026/1563 ha inoltre previsto una revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con una riduzione stimata superiore al 60% delle informazioni obbligatorie e al 70% degli elementi informativi complessivi.
Le nuove disposizioni si applicheranno agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata al 2026.

La rendicontazione volontaria delle PMI. L'esclusione dagli obblighi CSRD non elimina la necessità, per molte imprese, di fornire informazioni sulla sostenibilità.
Banche, investitori e clienti, soprattutto nell'ambito delle catene di fornitura, continueranno infatti a richiedere dati relativi agli aspetti ambientali, sociali e di governance.
In questo contesto, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha evidenziato il rischio che la diffusione di rendicontazioni volontarie predisposte secondo criteri differenti comprometta la confrontabilità delle informazioni.
L'OIC intende pertanto favorire la definizione di **linee guida condivise**, affinché le informazioni ESG risultino omogenee, attendibili e facilmente utilizzabili dagli stakeholder.
Per le PMI, un possibile riferimento è rappresentato dallo **standard volontario VSME**, sviluppato per consentire una rendicontazione proporzionata alle dimensioni e alle caratteristiche delle imprese non soggette alla CSRD.

Il collegamento con il bilancio d'esercizio. Un ulteriore tema riguarda la rappresentazione degli effetti economico-finanziari attesi dei fattori di sostenibilità (*fair presentation*).

La questione è particolarmente delicata perché richiede valutazioni prospettiche che devono essere fondate su informazioni attendibili e metodologie coerenti.

Secondo quanto evidenziato dall'OIC, il calendario europeo prevede l'introduzione progressiva degli elementi qualitativi dal 2028 e quantitativi dal 2030.

Rimane inoltre centrale il coordinamento tra gli standard europei di sostenibilità e quelli internazionali, per garantire coerenza tra informativa ESG e rendicontazione finanziaria.

Indicazioni operative per le PMI

Anche in assenza di un obbligo normativo di rendicontazione, le imprese dovrebbero valutare l'opportunità di:

- **Individuare le informazioni ESG effettivamente richieste** da banche, clienti e investitori.
- **Adottare uno standard volontario riconosciuto**, come il VSME, evitando rendicontazioni prive di criteri omogenei.
- **Organizzare la raccolta dei dati**, definendo responsabilità interne, fonti informative e modalità di verifica.
- **Garantire la coerenza** tra informazioni sulla sostenibilità, bilancio d'esercizio e documentazione aziendale.
- **Valutare l'affidabilità dei dati comunicati**, anche attraverso controlli interni proporzionati alle dimensioni dell'impresa.

In conclusione, la riduzione degli obblighi CSRD non comporta il venir meno dell'interesse delle imprese per la sostenibilità. Per le PMI, la sfida sarà soprattutto fornire informazioni ESG attendibili e comparabili, senza introdurre oneri amministrativi sproporzionati.

Brevetti, marchi e disegni industriali: al via gli incentivi 2026 per le PMI

Tra novembre e dicembre 2026 apriranno gli sportelli per le agevolazioni Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, destinate alle PMI che intendono valorizzare e proteggere la proprietà industriale. I contributi possono raggiungere 140.000 euro e saranno assegnati mediante procedure a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. È quindi opportuno predisporre tempestivamente la documentazione necessaria.

Le tre misure sostengono differenti fasi della valorizzazione della proprietà industriale: lo sfruttamento economico dei brevetti, la tutela dei marchi e la commercializzazione di prodotti caratterizzati da disegni o modelli registrati.

1. **Brevetti+ – Domande dal 25 novembre 2026**

La misura, gestita da Invitalia, dispone di **20 milioni di euro** ed è rivolta alle PMI titolari di brevetti che intendono valorizzarli economicamente.

Sono finanziabili servizi specialistici relativi a:

- progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione;
- organizzazione aziendale;
- trasferimento tecnologico.

Il contributo può raggiungere **140.000 euro**, fino all'80% delle spese ammissibili, salvo le maggiorazioni previste dal bando.

Per accedere all'agevolazione occorre predisporre un progetto di valorizzazione del brevetto, individuando i servizi necessari e documentando i relativi costi.

2. **Marchi+ – Domande dal 3 dicembre 2026**

La misura dispone di **2 milioni di euro** ed è destinata alle PMI che intendono tutelare i propri marchi attraverso la registrazione europea o internazionale.

Sono previste due linee di intervento:

- **Registrazione europea presso EUIPO:** contributo fino a 6.000 euro per marchio.
- **Registrazione internazionale presso OMPI:** contributo fino a 9.000 euro per marchio.

Le agevolazioni coprono, nei limiti previsti dal bando, i costi delle procedure di registrazione e dei servizi specialistici connessi.

La gestione è affidata a Unioncamere.

3. **Disegni+ – Domande dal 17 dicembre 2026**

La misura, con una dotazione di **10 milioni di euro**, sostiene le PMI che intendono valorizzare disegni e modelli industriali registrati, favorendone la produzione e la commercializzazione.

Il contributo può raggiungere **60.000 euro**, fino all'80% delle spese ammissibili.

Tra gli interventi finanziabili rientrano:

- realizzazione di prototipi e stampi;
- consulenze tecniche specialistiche;
- servizi per l'industrializzazione e la commercializzazione;
- attività finalizzate all'ingresso sul mercato.

La gestione è affidata a Unioncamere.



SCADENZARIO

Principali scadenze di novembre 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
16 novembre	**IVA** Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese o al trimestre solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	INAIL Autoliquidazione premio	Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2025 e anticipo 2026.
20 novembre	**ENASARCO** *III trim 2026*	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
25 novembre	**IVA comunitaria** Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
30 novembre	**REDDITI–IRAP–CNM** **II acconto 2026**	Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2026.
	Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2024	Versamento terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
	Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2025	Versamento seconda rata dell'imposta sostitutiva (18%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2025 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).

30 novembre (segue)	Rivalutazione (a regime) Terreni e partecipazioni all'1.1.2026	Redazione / asseverazione perizia e versamento prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (18% per i terreni / 21% per le partecipazioni / 36% per le partecipazioni in Stati black list, da versare in unica soluzione) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2026 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
	Estromissione agevolata immobile impresa individuale	Versamento prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'estromissione, con effetto dall'1.1.2026, dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.
	Assegnazione / cessione agevolata beni ai soci Trasformazione agevolata in società semplice	Versamento seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2026. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici
	COM. DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA *III trim 2026*	Per i soggetti passivi IVA scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2026.
	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE *III trim 2026*	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2026; occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture emesse nei primi due trimestri solari dell'anno qualora non superi l'importo di 5.000 euro.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.